



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"Majorana - Fascitelli"

Corso Risorgimento, 353 – 86170 Isernia

Tel. 0865/414128 – 414284

<https://www.isismajoranafascitelli.edu.it>

e-mail: isis01200r@pec.istruzione.it; isis01200r@istruzione.it



ISIS "MAJORANA - FASCITELLI"
Prot. 0010490 del 07/12/2021
05-07 (Uscita)

Al personale docente

Al personale ATA

Al DSGA

Al sito web

Sezione "Ripartiamo in sicurezza"

Albo on line

OGGETTO: Obbligo vaccinale personale scolastico ai sensi del D.L. 26.11.2021 n. 172.

Fatte salve eventuali indicazioni applicative per il settore scuola da parte del MI, per opportuna conoscenza e norma si riporta la sintesi, di specifico interesse, del dettato normativo pubblicato in GU Serie Generale n. 282 del 26/11/2021. L'obbligo di legge è previsto in maniera definitiva per il 15 dicembre c.a.

Il Decreto-Legge n. 172 del 26 novembre 2021 recante *"Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali"* estende l'obbligo vaccinale, **a partire dal 15 dicembre**, oltre che alle professioni sanitarie anche a tutto il **personale scolastico**, al comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico e ai lavoratori che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria prestazione lavorativa nelle RSA.

L'obbligo riguarda anche la somministrazione della dose di richiamo (terza dose) che va fatta entro i termini di validità della certificazione verde rilasciata dopo la seconda dose.

VERIFICA DELL'OBBLIGO VACCINALE

I dirigenti scolastici assicurano il rispetto dell'obbligo e ne verificano immediatamente l'adempimento, acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Nel caso in cui dalla documentazione non risulti l'effettuazione della vaccinazione oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione, il Dirigente scolastico invita il lavoratore a presentare, **entro 5 giorni** dalla ricezione dell'invito:

- a) la documentazione comprovante **l'effettuazione** della vaccinazione; ovvero
- b) la documentazione comprovante **il differimento o l'omissione** della vaccinazione nei soli casi di accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate ed attestate dal medico di medicina generale; ovvero
- c) la **presentazione della richiesta di vaccinazione** da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dall'invito.

Nel caso in cui il lavoratore abbia già provveduto ad inoltrare la richiesta di vaccinazione (caso c) il Dirigente scolastico invita l'interessato a presentare, **non oltre 3 giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.

EFFETTI DELLA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE

Nel caso di mancata presentazione della documentazione relativa alla effettuazione/richiesta di vaccinazione ovvero di esenzione/differimento dalla stessa, il Dirigente Scolastico accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione scritta al lavoratore.

L'atto di accertamento determina, in capo al lavoratore:

- l'immediata sospensione dal lavoro;
- il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;
- nessuna conseguenza disciplinare;
- la mancata corresponsione della retribuzione e di altri compensi o emolumenti comunque denominati.

La sospensione dal servizio è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al Dirigente dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo nei termini previsti e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (15 dicembre 2021).

OMISSIONE OBBLIGO VACCINALE

La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute del lavoratore, conseguente a specifiche **condizioni cliniche documentate** e attestate dal medico di medicina generale nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid-19.

Per i soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione la validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 è **prorogata sino al 31 dicembre 2021** e non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse.

Le persone esenti, in via temporanea o permanente dalla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, dovranno continuare a mantenere le misure di prevenzione come: usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

Tutto il personale è invitato a conformarsi alla normativa vigente, secondo la prescritta tempistica. Ulteriori comunicazioni e istruzioni fornite dalle autorità competenti saranno immediatamente condivise.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmelina DI NEZZA

Carmelina Di Nezza